



# COMUNE DI PIENZA

## Provincia di Siena

### ORDINANZA DEL SINDACO N.85 DEL04/11/2021

**OGGETTO: Esumazione ordinaria nei cimiteri di Pienza e di Monticchiello**

Visto l'articolo 82 del D.P.R. 285/1990 che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;

visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 162 dell'11.12.2012;

richiamati gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

vista l'attuale situazione del campo d'inumazione del Cimitero di Pienza 2° quadro e del Cimitero di Monticchiello 1° quadro a sinistra, ove non ci sono più disponibilità di spazi da destinare a nuove inumazioni;

accertato che per molte salme sepolte nei campi comuni dei suddetti cimiteri, il decesso risulta avvenuto da ben oltre 10 anni, per cui in base all'art. 82 del D.P.R. 285/1990 si può procedere all'esumazione ordinaria;

tenuto conto che il Servizio cimiteriale ha messo in atto, di concerto con i Servizi demografici, ogni strumento di ricerca e di informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati dall'esumazione ordinaria;

considerato che il Comune di Pienza, con gli allegati "A" e "B", facenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ha reso noto la lista dei defunti di prossima esumazione, esponendo così come previsto per legge avviso ai cimiteri di Pienza e Monticchiello in data odierna;

richiamati:

il D.P.R. 285/1990;

il Decreto D.Lgs. 18 agosto 2000; n. 267;

il D.P.R. 254/2003;

le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;

## ORDINA

che a partire dal 121° successivo, dalla data odierna, avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle sepolture di cui all'allegato "A" inumate nel Cimitero di Pienza 2° quadro e all'allegato "B" per le sepolture nel Cimitero di Monticchiello 1° quadro a sinistra;

che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria per evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti e ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate;

che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione, siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 08:00 di tutti i giorni, esclusi il sabato e i giorni festivi, sino alla conclusione delle operazioni di esumazione, fatte salve diverse esigenze di servizio;

## **INVITA**

entro i termini di 120 giorni dalla data della presente ordinanza, i familiari di tutti i defunti di cui alla lista dell'allegato "A" inumate nel Cimitero di Pienza 2' quadro e all'allegato "B" per le sepolture nel Cimitero di Monticchiello 1' quadro a sinistra, a rivolgersi o a recarsi presso la sede Municipale del Comune di Pienza, per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti;

## **INFORMA**

1. Che l'operazione di esumazione ordinaria di ogni salma è gratuita.
2. Che nei giorni fissati per le esumazioni, le stesse, avverranno anche in assenza dei familiari.
3. Che i familiari, presenti all'esumazione, dovranno attenersi alle disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
4. Che nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi e trasformativi potranno, a scelta dei coniugi:

essere inumati nuovamente all'interno di contenitore di materiale biodegradabile per la completa mineralizzazione per un periodo di 5 (cinque) anni con il conseguente riposizionamento della lapide funeraria.

essere avviati alla cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto, come individuati ai sensi della Legge 13 del 2001. In tal caso le spese di cremazioni saranno totalmente a carico dei congiunti.

5. Che nel caso di incompleta mineralizzazione, le ossa rinvenute saranno raccolte in cassette di zinco, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/1990, e potranno essere tumulate in nicchie ossario da acquisire in concessione, o all'interno di loculi, tombe o cappelle di famiglia già in concessione.
6. Che in mancanza di espressione di volontà, da parte dei familiari o degli aventi diritto stante l'irreperibilità dei parenti, il Comune di Pienza provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti.
7. Copia della presente ordinanza sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, agli Uffici Comunali interessati e alla Prefettura di Siena, sarà inoltre pubblicata sul sito Internet e sull'Albo Pretorio on-line di questo Comune per almeno 120 giorni consecutivi.

**IL SINDACO  
MANOLO GAROSI**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pienza, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*